

Il problema della visita medica è una questione che si ripropone ogni anno a chi pratica sport anche e soprattutto a livello amatoriale. Problema, perché ogni anno l'idoneità scade e il rinnovo è un costo, molto spesso percentualmente elevato rispetto ai costi dei corsi, soprattutto i nostri. Per un certificato di idoneità, i pediatri e i medici di famiglia in genere richiedono 45/50 Euro.

La Legge italiana in materia è scritta in modo impreciso e lacunoso lasciando aperte molte porte in tema di interpretazione.

L'interpretazione ufficiale della UISP Nazionale è la seguente:

Certificazione medico-sportiva: ecco come comportarsi

Con la riapertura della stagione sportiva monta il caos sulla obbligatorietà della certificazione medica. Parla T. Pesce

Certificazione medico-sportiva: alla ripresa della nuova stagione sportiva dobbiamo purtroppo registrare "caos" ed errate interpretazioni. Diversi organi di stampa segnalano infatti proprio ora, alla riapertura delle attività, come alcuni centri sportivi richiederebbero erroneamente il certificato medico, forti anche delle dichiarazioni in tal senso fatte dalla Fimmg, Federazione Italiana dei Medici Generici.

Parla **Tiziano Pesce, responsabile nazionale tesseramento e consulenze Uisp**: "L'attuale normativa, più volte da noi richiamata e su cui siamo intervenuti con circolari esplicative grazie anche alla sempre puntuale collaborazione dell'agenzia di consulenze Arsea, in questo particolare momento dell'anno che coincide con l'avvio della nuova stagione sportiva, è finita nuovamente a riempire intere pagine di quotidiani che hanno rilanciato la non obbligatorietà del certificato medico per poter praticare attività ludico-motoria e amatoriale".

"Anche dichiarazioni della Fimmg, la Federazione Italiana dei Medici Generici, hanno contribuito, a mio avviso, ad ingenerare poi ulteriore confusione. Come Uisp ribadiamo che, riguardo alle attività sportive non agonistiche organizzate in ambito CONI da associazioni e società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, **l'accesso alla loro pratica è subordinato obbligatoriamente al possesso dell'idoneità e quindi del certificato medico per attività sportiva non agonistica**".

Infatti, il Decreto ministeriale 24/04/2013, aggiornato con le novità introdotte dal Decreto del fare, subordina lo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica all'acquisizione di un certificato medico e qualifica come "attività sportiva non agonistica quella svolta nell'ambito di attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" da atleti non agonisti. Ne consegue che i soggetti riconosciuti dal CONI sono obbligati a chiedere il certificato medico, con una distinzione in termini di accertamenti legata alla natura agonistica o non agonistica dell'attività. Solo dove la Regione territorialmente competente ha previsto e definito un **settore ludico-motorio** anche per le attività proprie di detti Enti, si apre la possibilità di non richiederlo con riferimento ad alcune attività prive di impatto cardio-vascolare".

Resta quindi, ad oggi, come più volte abbiamo denunciato, la **disparità di trattamento per attività identiche tra soggetti riconosciuti o meno dal CONI**: su questo la presidenza nazionale sta continuando a tenere alta l'attenzione nelle sedi istituzionali competenti, parlamentari e governative, con la consapevolezza che un tema così importante come quello della tutela della salute non possa essere una questione su cui far passare notizie ed interpretazioni "non corrette".

Da notare che la motivazione per cui servirebbe un certificato medico per attività sportiva non agonistica per le società sportive affiliate al CONI e alla Uisp, come la **Poliuisp10**, è che svolgendo una attività nota e codificata (cioè seguendo tecniche ed approcci definiti dal CONI, che in materia però demanda le Federazioni) esplicitata dal riconoscimento da parte del CONI, l'attività stessa sarebbe nota ai medici che di conseguenza sono in grado di stabilire se una persona, adulta o in età pediatrica, può o non può fare una determinata pratica sportiva.

Ovvero significa che i medici conoscendo nei dettagli i carichi di lavoro, le tipologie di movimento e ogni dettaglio della pratica di qualsiasi sport, purché praticato da una società sportiva affiliata ad Enti ufficiali, sono in grado in base a pochi dati di stabilire se uno è idoneo o meno.

Al contrario se la società sportiva non è affiliata al CONI e a nessun Ente riconosciuto, il certificato non è obbligatorio in quanto il medico non conosce come si pratica lo sport in questa società non riconosciuta dal CONI e quindi, non potendo prendersi la responsabilità, non può certificare e quindi il certificato non è obbligatorio.

Si noti che non c'è poi alcuna chiarezza in merito alla responsabilità dei medici che rilasciano i certificati e neanche delle società sportive che nel tentativo di non essere responsabilizzate richiedono il certificato obbligando le persone a spese per ottenerlo.

La posizione della Poliuisp10

La nostra società è affiliata alla UISP, primo Ente sportivo dilettantistico italiano riconosciuto dal CONI e siamo anche riconosciuti dal CONI con tanto di certificato (iscritti al registro nazionale delle società sportive dilettantistiche con N° 123392).

In base alle delibere e leggi in essere siamo tenuti a richiedere il certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità.

Da notare che in caso di infortunio, le assicurazioni che proponiamo ai nostri soci (dal 2021 la RCT è obbligatoria per legge), in caso di mancanza di tale certificato, potrebbero rifiutare il risarcimento.

Per la partecipazione ai corsi verranno richiesti al momento della iscrizione.

Sappiamo bene che nella maggior parte dei casi il certificato viene rilasciato su carta libera dal medico o pediatra di famiglia con validità un anno, senza alcuna misura strumentale, spesso anche senza alcuna visita, ma con richiesta di pagamento di cifre intorno ai 45/50 Euro.

A nostro avviso questo è una procedura vessatoria nei confronti di chi pratica sport a livello dilettantistico.

Patologie nascoste poi possono essere evidenziate solo da esami strumentali.

Una cosa poi inspiegabile è la cifra richiesta per rilasciare un certificato su carta libera per i minori mentre un elettrocardiogramma o un esame del sangue, sono esenti anche dal ticket.

Ovvero si paga per un pezzo di carta e non si paga per un esame importante.

Ciò detto.....

riteniamo molto importante la salute e un approccio professionale al rilascio del certificato medico. Pur non esprimendo alcun parere nei confronti dei medici, che avranno validissimi motivi per giustificare la propria posizione, non ci piace una richiesta di denaro a fronte di alcuna visita o misura strumentale.

A tal riguardo abbiamo convenzioni con centri medici privati, che nulla hanno a che spartire con noi, ma conosciuti e frequentati da molte società sportive come la nostra.

In tali centri il certificato medico per pratica non agonistica viene rilasciato a fronte di una visita reale e di un elettrocardiogramma, quindi almeno una misura strumentale obiettiva.

Tale approccio è il minimo indispensabile per stabilire se un individuo di qualsiasi età ha problemi evidenti di natura cardiovascolare.

In ogni caso pagare per un certificato, tanto vale pagare per avere almeno una misura strumentale. Questa la nostra semplice posizione.

In tali centri il costo della visita + elettrocardiogramma a riposo per rilascio di certificato di idoneità hanno un costo intorno a 35/40 Euro.

Inoltre in certi periodi dell'anno (di minor richiesta) fanno offerte anche a costi inferiori.

Tali cifre, considerato che il ticket sanitario per gli adulti non esenti ammonta importi simili per visite specialistiche e misure strumentali, ci sembrano del tutto ragionevoli.

Per una piccola spesa si ha una misura del proprio stato di salute, almeno a livello generale.

Per favorire ancor più i nostri soci abbiamo stabilito con tali centri convenzioni che garantiscono un piccolo sconto.

Presentando la tessera UISP emessa dalla Poliuisp10, si ha diritto a tale sconto.

I dettagli sono disponibili nella pagina delle convenzioni

<https://www.poliuisp.it/Convenzioni.pdf>

Si noti anche quanto segue.

L'art. 4, comma 10 septies, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, n. 125), modificando il II comma dell'art. 42 bis del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, ha stabilito che i certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, possono essere rilasciati soltanto:

- dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti;
- dal medico specialista in medicina dello sport;
- dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale.

Il protocollo di visita cui il soggetto obbligato deve sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, è definito dalle Linee-guida del Ministero della salute dell'8 agosto 2014, le quali prevedono:

a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;

c) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.



Ministero della Salute

LEG

0004165-P-16/06/2015

I.6.b.a/2013/3862



Ministero della Salute

Ufficio Legislativo

Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

GAB

NOTA ESPLICATIVA DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA SALUTE IN DATA 8 AGOSTO 2014 RECANTE "LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA".

Indice:

1. Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014;
2. Attività ludico motoria;
3. Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria

Finalità del decreto del Ministro della salute 8 agosto 2014

Il Ministro della salute, in data 8 agosto 2014, ha adottato, con proprio decreto, le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, seguendo la procedura prescritta dall'art. 42-bis, del decreto-legge n.69 del 2013, convertito dalla legge n.98 del 2013 e s.m..

Con il supporto del Gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, nominato presso questo Ministero, si è ritenuto opportuno fornire ulteriori indicazioni per garantire la corretta applicazione del decreto in esame.

Ministero della Salute

GAB

0005478-A-17/06/2015

I.4.c.c/5 //39



161632422

Visto dal funzionario responsabile

Le Linee guida in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni, hanno ribadito che l'obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica.

Le Linee guida hanno, inoltre, indicato le attività sportive non agonistiche - quindi soggette ad obbligo di certificazione - specificando che, per tali, si intendono quelle praticate dai seguenti soggetti:

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Con riferimento alle definizioni dell'attività sportiva non agonistica, di cui al punto b), si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1) per "coloro" si intendono le persone fisiche tesserate;

2) le definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia; le stesse non sono, pertanto, rivolte agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia.

Nel rispetto delle indicazioni fornite dalle disposizioni normative di riferimento, le Linee guida hanno, altresì, ribadito quali sono i medici che possono rilasciare il certificato; si tratta, segnatamente, dei medici di medicina

generale e dei pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dei medici specialisti in medicina dello sport ovvero dei medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

E' stato, pure, ribadito che il controllo medico deve essere annuale e che, conseguentemente, il certificato medico ha validità annuale. Resta inteso che i certificati medici già rilasciati rimangono validi fino alla loro naturale scadenza annuale.

Sono stati, inoltre, specificati gli esami clinici che devono essere effettuati ai fini del rilascio del certificato, in particolare è necessario effettuare:

a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;

b) un elettrocardiogramma a riposo (basale), debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;

c) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d) un elettrocardiogramma a riposo (basale) debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall'età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

E' stato, inoltre, chiarito che il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi, il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

Si è ritenuto opportuno chiarire, da ultimo, che il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per l'intervallo di tempo di validità del certificato. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, è stato previsto che l'obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

Attività ludico motoria

Come è noto, l'attività ludico motoria non rientra nell'ambito di applicazione delle Linee guida in esame, tenuto conto che, per detta attività sportiva, il legislatore, nel mese di agosto 2013, ha soppresso l'obbligo della certificazione per lo svolgimento dell'attività ludico motoria che era stato introdotto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n.158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nonché le correlate disposizioni recate dal decreto attuativo del Ministro della salute 24 aprile 2013.

Al fine di chiarire l'ambito delle attività sportive sottoposte ad obbligo di certificazione, rispetto a quelle, invece, escluse da tale obbligo, come il caso dell'attività sportiva ludico motoria, occorre fare riferimento alla definizione che il decreto ministeriale 24 aprile 2013, sopra citato, aveva fornito con riferimento a tale specifica attività ludico motoria.

Più precisamente, per attività ludico motoria, si intende l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,

individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

Non sussiste, pertanto, obbligo di certificazione per chi esercita tale attività¹.

Attività non agonistica: distinzione tra diverse tipologie di tesseramento ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria

Poiché continuano a pervenire a questo Ministero richieste di chiarimenti in ordine alla sussistenza, o meno, dell'obbligo della certificazione sanitaria, anche con riguardo alle attività che sembrano rientrare nella definizione di attività sportiva non agonistica, con specifico riguardo a coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

Nell'ambito della attività non agonistica, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire, quanto prima e, auspicabilmente, entro il 31 ottobre 2015, idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito di tali attività:

a) i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;

¹Al riguardo, si richiama, comunque, quanto contenuto nel documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 luglio 2013, pagina 10, punto B.1, sezione c) Attività ludico motoria, ovvero che: "Ciò non esclude la raccomandazione di rivolgersi al medico curante nei casi in cui si passi dalla sedentarietà a uno stile di vita attivo o qualora si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso, soprattutto nei soggetti a rischio".

b) i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;

c) i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Ciò al fine di limitare alla sola categoria sub. a) l'obbligo di certificazione sanitaria.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(Avv. Maurizio Borgo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M - S R', written over the typed name 'Maurizio Borgo'.

DELIBERA TUTELA SANITARIA

Il Consiglio Nazionale Uisp, riunito in data 16 dicembre 2017 in Firenze, in merito alle “Norme Tutela Sanitaria”, fa propria la delibera presentata dalla Direzione Nazionale:

Premesso che

- il D.M. 18/02/1982 prevede, all'art.1, che la qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti Sportivi riconosciuti. Quale si configura la UISP.
- il D.M. 24/4/2013 ha ridefinito la “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale” prevedendo, all'articolo 3, che “Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: (...) b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”;
- il provvedimento sopraindicato prevede pertanto che le attività organizzate dalla UISP e dalle associazioni e società affiliate possano essere esclusivamente ricondotte alla nozione di attività sportiva non agonistica ovvero agonistica, con conseguente impossibilità di individuare un settore ludico motorio, settore in relazione al quale non è più richiesto il certificato medico in virtù delle modifiche apportate dal D.L. 69/2013 pubblicato, con la Legge di conversione 98/2013, nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013;
- l'articolo 4 del citato Decreto prevede che “Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludicomotorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi” da cui consegue l'opportunità di individuare dette iniziative al fine di dare indicazioni ai partecipanti rispetto alla richiesta di un certificato medico conforme alla citata disposizione da richiedere al proprio medico di medicina generale, al pediatra ovvero al medico specialista in medicina dello sport”;

Considerato che

- il CONI, con Circolare del 10/06/2016, ha invitato gli Enti riconosciuti ad uniformare il proprio regime normativo in materia di certificazione sanitaria riferita all'attività sportiva non agonistica rispetto ad indicazioni che escludono l'onere di acquisire il certificato medico per le attività caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare come elencate nella predetta circolare;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ CHE

- 1) si intendono **AGONISTICHE** le attività competitive con classifica legata al risultato sportivo, svolte a ogni livello con riferimento alle quali è necessario acquisire il certificato rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dal medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI, come da Allegato A).

Fanno eccezione:

- a) le attività svolte da tesserati di età inferiore a quella specificata con riferimento alla singola disciplina ai quali è richiesto pertanto il certificato per attività non agonistiche. Il requisito dell'età si intende soddisfatto quando si verifica nel corso della stagione sportiva di riferimento;

b) le attività specificate all'interno dell'elenco B), individuate per il basso impatto cardiovascolare che implicano. In questo caso è opportuno che i partecipanti siano invitati in ogni caso ad effettuare un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva;

2) si intendono **NON AGONISTICHE** le attività prive dei connotati di cui sopra. Con riferimento a tali attività è necessario acquisire il certificato medico, conforme alla modulistica adottata con D.M. 24/4/2013. salvo che si tratti di:

- a) **tesserato che non svolge alcuna attività sportiva per la quale non è prevista alcuna certificazione:**
- **socio non praticante;**
 - **dirigente, giudice, direttore di gara, ufficiale di campo e assimilabili nonché gli allenatori, gli animatori, gli educatori, gli insegnanti, gli operatori sportivi, i tecnici,** a meno che l'incarico non implichi lo svolgimento di attività sportiva, nel qual caso sono assimilati agli atleti.
- Il requisito dello svolgimento dell'attività sportiva si intende sempre perfezionato in capo agli assistenti arbitrali di calcio a 11 e agli arbitri di calcio a 7, a 8 e a 5 con riferimento ai quali si richiede il certificato per attività sportiva non agonistica per l'impegno fisico richiesto nello svolgimento dell'attività.
- b) **non tesserato** (in tal senso si è espresso il Ministero della Salute con la Circolare 16/06/2015), a condizione che non partecipi a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludicomotorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dalla UISP o da altre Enti o Federazioni riconosciute dal CONI, di cui al menzionato articolo 4 del D.M. 24/4/2013, con riferimento alle quali è necessario acquisire il relativo certificato medico;
- c) **tesserato che svolge una attività che è stata definita come attività sportiva che non comporta impegno fisico**, come da elenco indicato come allegato C).
- In questo caso è comunque opportuno che i partecipanti siano invitati in ogni caso ad effettuare un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva.

Allegato A) – ATTIVITA' AGONISTICA

ACQUAVIVA	Età inizio
CANOA	8
CANOTTAGGIO	11
DRAGON BOAT	11
SURF	12
SUP	11

ATLETICA LEGGERA	Età inizio
ATLETICA LEGGERA	12
CORSA SU STRADA	12
TRAIL	18

AUTOMOBILISMO	Età inizio
ABILITA' (velocità su terra/su ghiaccio, slalom, challenge, accelerazione, drifting)	16
FUORISTRADA	18
KARTING	8
RALLY	16
VELOCITA' (in salita, in circuito)	16
TRACTOR PULLING	18

CALCIO	Età inizio
CALCIO A 11	12
CALCIO A 7	12
CALCIO A 8	12
CALCIO A 5	12

CICLISMO	Età
BMX	7
CICLOTURISMO	13
CYCLING FOR ALL E MASTER (attività cicloamatoriale competitiva)	13
DUATHLON (corsa, ciclismo)	13
MOUNTAIN BIKE	13
TRIATHLON	13

DANZA	Età
DANZE INTERNAZIONALI Danza Jazz: Rock'n roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, Lindy Hop, Mixing Blues, Combinata, Show Coppie e Formazioni	8

DISCIPLINE ORIENTALI	Età
AIKIDO	12
JU-JITSU	12
JUDO	12
KARATE	12
KENDO	12
KUNG FU	12
LOTTA GRECO-ROMANA	12
LOTTA LIBERA	12
MUAY THAI	16
PUGILATO AMATORIALE	13
TAEKWONDO	10

EQUESTRI E CINOFILE	Età inizio
ATTACCHI	8
ATTIVITA' EQUESTRI DI TRADIZIONE E RASSEGNE	8
ATTIVITA' SPORTIVA CINOTECNICA	8
CONCORSO COMPLETO	8
DRESSAGE	8
ENDURANCE	8
EQUITAZIONE DI CAMPAGNA	8
POLO	8
REINING	8
SALTO OSTACOLI	8
SLEDDOG	8
VOLTEGGIO	8

GINNASTICHE	Età inizio
CULTURA FISICA	14
GINNASTICA ACROBATICA	8
GINNASTICA AEROBICA	8
GINNASTICA ARTISTICA	8
GINNASTICA RITMICA	8
TRAMPOLINO ELASTICO	8
TWIRLING	8

GIOCHI	Età inizio
CRICKET (palla tradizionale)	11
LANCIO DEL FORMAGGIO	16
LANCIO DEL RULLETTTO	16
LANCIO DELLA RUZZOLA	16
PETANQUE	8
RAFFA	8
SCHERMA	10
SCHERMA STORICA	10
SOFT CRICKET (palla morbida)	11
TENNIS TAVOLO	8
TIRO CON L'ARCO 3D	9
TIRO CON L'ARCO ALLA TARGA (al chiuso e all'aperto)	9
TIRO DI CAMPAGNA	9
VOLO (BOCCE)	8
CORSA NELLE CARRETTE	16
GOLF	8
BASEBALL - SOFTBALL	9
FLYING DISC	11
FLOORBALL	10
FOOTBALL AMERICANO	12
HOCKEY	10
PALLAMANO	8
RUGBY A 15	13
RUGBY A 7	13
TOUCH RUGBY	13
HIT BALL	12
TCHOUKBALL	12

MONTAGNA	Età inizio
ALPINISMO	14
ARRAMPICATA SU ROCCIA (boulder, lead)	14
ARRAMPICATA SU STRUTTURE ARTIFICIALI (boulder, speed, lead)	14
ORIENTAMENTO	12
SCI ALPINISMO	15

MOTOCICLISMO	Età inizio
ENDURO	8
MOTOCROSS	8
MOTORALLY	8
TRIAL	8
VELOCITA' (road racing)	8

NEVE	Età inizio
SCI ALPINO	11
SCI FONDO	12
SLITTINO PISTA NATURALE	10
SNOWBOARD	11

NUOTO	Età inizio
NUOTO	8
NUOTO IN ACQUE LIBERE (FONDO)	8
NUOTO PER SALVAMENTO	8
NUOTO SINCRONIZZATO	9
PALLANUOTO	9
TUFFI	9

PALLACANESTRO	Età inizio
PALLACANESTRO	11
PALLACANESTRO 3 CONTRO 3	11

PALLAVOLO	Età inizio
BEACH VOLLEY	12
PALLAVOLO	12
SITTING VOLLEY	12

PATTINAGGIO	Età inizio
HOCKEY INLINE	10
PATTINAGGIO ARTISTICO	8
PATTINAGGIO CORSA	8
PATTINAGGIO FREESTYLE	8
SKATEBOARD	8
CURLING	8
HOCKEY SU GHIACCIO	10
PATTINAGGIO DI FIGURA ARTISTICO	8
PATTINAGGIO VELOCITA' PISTA LUNGA	8

SUBACQUEE	Età inizio
ATTIVITA' SUBACQUEE E NUOTO PINNATO	14

TENNIS	Età inizio
BEACH TENNIS	8
PADDLE	8
SQUASH	8
TENNIS	8

VELA	Età inizio
BARCHE A CHIGLIA	12
DERIVE	12
KITEBOARDING	12
MULTISCAFI	12
TAVOLE A VELA	12
VELE D'EPOCA	12

Allegato B) – Attività che prevedono una competizione ma che, in considerazione del basso impatto cardiovascolare che implicano, sono esonerate dall'obbligo di acquisire il certificato medico agonistico:

- aeromodellismo;
- biliardo;
- dama;
- giochi di carte bridge;
- motonautica radiocomandata;
- scacchi;
- giochi di simulazione;
- giochi di tavoliere;
- modellismo dinamico.

Allegato C) - Attività non agonistica non soggetta a certificazione medica:

- discipline degli sport di tiro (tiro con l'arco);
- discipline del biliardo;
- discipline delle bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato);
- discipline del bowling;
- discipline dei giochi di carte bridge;
- discipline della dama;
- discipline dei giochi e sport tradizionali;
- discipline del golf;
- discipline della pesca sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del ling custing e del big game – pesca d'altura;
- discipline degli scacchi;
- disciplina del curling e dello stock sport;
- aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate;
- attività sportiva cinotecnica

in quanto considerate dal CONI, con l'assenso del Ministero della Salute, attività che non comportano impegno fisico.